

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 20/10/2025

FATTO

Con ricorso depositato il 3.07.2025 il ricorrente, premettendo di aver stipulato un contratto di finanziamento, di averlo anticipatamente estinto e di aver infruttuosamente esperito il reclamo nei confronti dell'intermediario, chiede la restituzione della somma di € 1.569,68 a titolo di spese di intermediazione e di istruttoria, oltre spese di assistenza e interessi legali.

In sede di controdeduzioni l'intermediario deduce nel merito di nulla dovere poiché nel contratto sottoscritto dal ricorrente sono riportate in modo analitico tutte le voci di costo rimborsabili ed è espressamente previsto che le spese di istruttoria non sono rimborsabili riguardando attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento del contratto. Neppure le spese di intermediazione sarebbero rimborsabili poiché già nel contratto si prevedono costi e oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta e indiretta dalla fase preistruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente. L'intermediario assume che le uniche voci di costo oggetto di rimborso sarebbero gli interessi nominali, già rimborsati nella misura di € 1.729,20 in sede di conteggio estintivo. A sostegno di tale tesi parte resistente cita la pronuncia CGUE del 9.02.2023, nonché la sentenza Lexitor, affermando che dalla loro lettura traspare come il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine, bensì il livello di trasparenza che il singolo contratto garantisce al consumatore, anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive: il

consumatore italiano, dunque, avrebbe ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e si dovranno quindi ritenere non rimborsabili i costi definiti up front. In subordine eccepisce la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso delle “spese di intermediazione”, in quanto l’accipiens effettivo delle suddette somme risulta essere l’agente intervenuto per la stipula del contratto, come indicato nel frontespizio contrattuale.

DIRITTO

La domanda concerne la pretesa restitutoria di alcune voci di costo relative ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione stipulato l’30.05.2019, estinto nel 2019 in corrispondenza della rata n. 7 di 60.

Quanto al difetto di legittimazione passiva relativo alla domanda di ripetizione delle commissioni di intermediazione, eccetto dalla resistente in via subordinata e di cui è opportuna la preliminare trattazione, se ne deduce l’infondatezza, giacché per consolidato orientamento dell’ABF il soggetto tenuto alla restituzione è colui che ha riscosso l’importo illegittimamente calcolato in sede di estinzione del finanziamento, poiché l’indebita (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell’estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’intero importo previsto dal conteggio estintivo (Collegio di Coordinamento con decisione 6816/2018).

Pertanto, obbligato alla restituzione degli oneri richiesti, con conseguente legittimazione passiva, è l’accipiens, ossia il soggetto che riceve tale pagamento.

Tanto premesso, la materia è disciplinata dall’art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), che ha modificato l’art. 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettano al consumatore il rimborso “in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi “l’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che: “9.5. - La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell’ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell’art.16, paragrafo 1, della direttiva e l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l’interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l’esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”. La Corte ha quindi affermato che:

“12.4.-Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza dell'ABF si è mantenuta conforme ai principi già espressi dal Collegio di Coordinamento, il quale, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25.07.2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”, aveva chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF» (Collegio di Coordinamento, dec. n. 26525/19).

Detti principi rimangono invariati anche a seguito della legge di conversione n. 136 del 9 ottobre 2023 del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 1 octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2, nei seguenti termini: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 - sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Così esposto il quadro normativo di riferimento, le spese di istruttoria, al netto degli oneri erariali (euro 16), hanno natura recurring in virtù del riferimento ad “archiviazione di documenti” (così Collegio di Palermo, decisioni nn. 11533/22, 9001/22, 3998/24, 3999/24); le commissioni di intermediazione hanno natura upfront, in quanto elencano esclusivamente attività preliminari alla stipula del contratto.

Si rimette pertanto il prospetto di calcolo seguente:

rate complessive	60	rate scadute	7	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	53	TAN	7,96%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	79,34%							
spese d'istruttoria				900,00 €	Recurring	Pro rata temporis	795,00 €		795,00 €
commissioni intermediario incaricato				861,00 €	Up front	Curva degli interessi	683,12 €		683,12 €
Totale									1.478,12 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente poiché è stato considerato per tutte le commissioni il criterio di calcolo del pro rata temporis senza detrarre gli oneri erariali dalle “spese di istruttoria”.

Infondata, poiché generica e non documentata, è la domanda di restituzione di quote insolute.

Non sono dovute le spese di assistenza legale, ateo che la controversia ha natura seriale e che non ricorrono le ipotesi contemplate dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 4580 del 12.05.2025).

L'intermediario è dunque tenuto a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.478,12, oltre interessi dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.478,12, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI